



Città di Bellinzona

Regolamento dell'Istituto Scolastico Comunale Città di Bellinzona



Indice

Organizzazione dell'Istituto	4
Capitolo 1 Generalità	4
Istituto, istituti di zona e comprensori	4
Art. 1 Denominazione dell'Istituto	4
Art. 2 Composizione dell'Istituto	4
Art. 3 Finalità dell'Istituto	4
Capitolo 2 Componenti della scuola	4
Art. 4 Definizione	4
Art. 5 Allievi	4
Art. 6 Docenti	5
Art. 7 Personale dirigente	5
Art. 8 Personale dei servizi	5
Art. 9 Genitori	5
Capitolo 3 Organi dell'Istituto	5
Art. 10 Direzione dell'Istituto	5
Art. 11 Direttore generale	5
Art. 12 Collegio di Direzione	5
Art. 13 Direttore di Zona	6
Art. 14 Responsabile del Servizio amministrazione generale	6
Art. 15 Vicedirettori di Zona	6
Art. 16 Docenti collaboratori di sede	6
Collegio generale d'Istituto	6
Art. 17 Definizione e composizione	6
Art. 18 Convocazione e conduzione	6
Art. 19 Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione	6
Art. 20 Compiti	7
Collegio di Zona	7
Art. 21 Definizione e composizione	7
Art. 22 Convocazione e conduzione	7
Art. 23 Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione	7
Art. 24 Compiti e funzionamento	7
Art. 25 Quorum, delibere e nomine	7
Art. 26 Verbale	7
Art. 27 Ufficio presidenziale	8

Assemblee dei genitori	8
Art. 28 Definizione e composizione	8
Art. 29 Istituzione	8
Art. 30 Finalità	8
Art. 31 Compiti	8
Capitolo 4 Disposizioni finali	8
Art. 32 Entrata in vigore	8

Per ragioni di semplicità linguistica, il presente regolamento è redatto al maschile. Ciò non implica alcuna discriminazione e si intende esteso a tutte le persone, indipendentemente dal genere.

Organizzazione dell'Istituto

Capitolo 1 Generalità

Istituto, istituti di zona e comprensori

Art. 1 Denominazione dell'Istituto

È costituito l'Istituto scolastico comunale di Bellinzona (in seguito Istituto), comprendente la Scuola dell'infanzia (in seguito SI) e la Scuola elementare (in seguito SE).

Art. 2 Composizione dell'Istituto

L'Istituto è formato da più istituti di Zona (in seguito Zona).

A ogni singola Zona corrisponde uno o più comprensori, intesi come una porzione di territorio la cui popolazione scolastica è tenuta a frequentare, in linea di massima, le sedi SI e SE in esso presenti

La composizione delle singole Zone è di competenza dell'autorità di nomina sentito il Direttore generale.

Art. 3 Finalità dell'Istituto

L'Istituto, unità scolastica autonoma, si propone di operare, entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione, per il conseguimento delle finalità indicate dalla Legge della scuola e dalla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

Capitolo 2 Componenti della scuola

Art. 4 Definizione

Le componenti della scuola sono gli allievi SI e SE, i docenti, gli operatori educativi, il personale dei servizi ed i genitori.

Art. 5 Allievi

Gli allievi, di regola, possono entrare nell'Istituto a tre anni compiuti (LSISE, art. 18, cpv. 1) e ne escono al termine della quinta elementare.

Art. 6 Docenti

Il docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell'Istituto in cui opera.

Il corpo docenti è costituito da docenti titolari, di appoggio, docenti di materie speciali, personale del servizio di sostegno pedagogico e gli operatori scolastici specializzati.

Art. 7 Personale dirigente

Il personale dirigente è composto dal Direttore generale, dai Direttori di Zona e dai Vicedirettori.

Art. 8 Personale dei servizi

Il personale dei servizi comprende il personale amministrativo, gli addetti alla refezione e ai trasporti.

Art. 9 Genitori

I genitori che detengono l'autorità parentale, o chi per essi, hanno il diritto e il dovere di prendere decisioni riguardanti la cura e l'educazione dei figli. La scuola riconosce loro un ruolo centrale, definisce e assicura spazi e modalità finalizzati alla condivisione e alla collaborazione.

Capitolo 3 Organi dell'Istituto

Art. 10 Direzione dell'Istituto

La Direzione dell'Istituto è affidata al Direttore generale. Altri organi di conduzione sono il Collegio di Direzione, le Direzioni di Zona, il Collegio Generale di Zona e il Servizio amministrazione generale.

Art. 11 Direttore generale

Il Direttore generale, nominato dal Municipio, opera di regola a tempo pieno e ha il compito di prendere le decisioni di coordinamento riguardanti l'intera comunità scolastica dell'istituto. In particolare, svolge i compiti definiti dall'articolo 31 della Legge della Scuola del 1° febbraio 1990; elabora direttive e indicazioni destinate agli insegnanti e alle famiglie, mantiene i contatti con l'istituto preposto alla formazione dei docenti, promuovendo la loro formazione continua. Assicura la partecipazione di suoi rappresentanti a gruppi di studio istituiti a livello cantonale e comunale, colloquia e preavvisa all'autorità politica i candidati ai posti d'insegnamento, esprime la propria opinione nelle consultazioni. Coordina l'economato, la contabilità generale, in collaborazione con il Servizio amministrazione generale. Preavvisa la logistica, l'edilizia scolastica e la manutenzione degli stabili, in collaborazione con gli enti e i servizi preposti.

Art. 12 Collegio di Direzione

Il Collegio di Direzione è composto dal Direttore generale, dai Direttori di Zona e dal responsabile del Servizio amministrazione generale; all'occorrenza dai Vicedirettori di Zona. Attraverso incontri regolari stabiliti dal Direttore generale, che lo coordina, si occupa di tematiche riguardanti l'Istituto scolastico nel suo insieme.

Art. 13 Direttore di Zona

Ogni Zona è affidata a un Direttore di Zona, che opera di regola a tempo pieno ed è coadiuvato da uno o più Vicedirettori. Collabora con il Direttore generale nello svolgimento dei compiti stabiliti dalle Leggi. Nel rispetto delle norme definite dalla Direzione generale, il Direttore di Zona coordina e armonizza le attività in linea con i principi educativi e pedagogici dell'Istituto. Per lo svolgimento dell'attività beneficia di una quota parte del credito d'Istituto in rapporto al numero di allievi.

Art. 14 Responsabile del Servizio amministrazione generale

Il responsabile del Servizio amministrazione generale, nominato dal Municipio, opera a tempo pieno e ha il compito di assolvere, unitamente al personale dell'amministrazione centrale da lui coordinato, aspetti prevalentemente amministrativi, quali la gestione delle risorse umane, i trasporti scolastici, l'economato, la contabilità generale, la gestione delle refezioni della Scuola dell'infanzia, l'organizzazione delle scuole fuori sede, il doposcuola.

Art. 15 Vicedirettori di Zona

I Vicedirettori di Zona collaborano con il Direttore di Zona nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 Docenti collaboratori di sede

È data facoltà al Municipio di designare dei docenti collaboratori di sede su preavviso del Direttore generale. Il Municipio ne determina le modalità di assunzione, l'onere e il riconoscimento.

Collegio generale d'Istituto

Art. 17 Definizione e composizione

Il Collegio generale d'Istituto è la riunione plenaria di tutti i docenti nominati e incaricati dell'Istituto, nonché del Direttore generale, dei Direttori e dei Vicedirettori di Zona, del Responsabile del Servizio amministrazione generale. Il personale del Servizio di Sostegno Pedagogico, dell'Unità Scolastica Differenziata e gli operatori scolastici specializzati possono presenziare in qualità di uditori.

Art. 18 Convocazione e conduzione

Il Collegio generale d'Istituto è presieduto, a rotazione annuale, da un Ufficio presidenziale di Zona che può delegare il compito al suo Direttore.

Esso è convocato, in seduta ordinaria, dal Direttore generale, almeno una volta all'anno; in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.

La convocazione deve pervenire, con almeno dieci giorni di preavviso, salvo in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e, se non già inviato, dal verbale della seduta precedente.

Art. 19 Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione

La partecipazione al Collegio generale d'Istituto è obbligatoria. In caso di assenza, il docente è tenuto a presentare una giustificazione scritta al Direttore di Zona. Ripetute assenze non giustificate saranno segnalate al Municipio.

Art. 20 Compiti

Il Collegio generale d'Istituto propone incontri formativi volti a dare un'impronta pedagogico-didattica comune. Esso può promuovere innovazioni organizzative, programmatiche, metodologiche e di tecniche d'insegnamento. Il Collegio ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi alla professione.

Collegio di Zona

Art. 21 Definizione e composizione

Il Collegio di Zona è la riunione plenaria obbligatoria della Direzione, di tutti i docenti nominati e incaricati della Zona d'appartenenza. Il personale del servizio di sostegno pedagogico, delle Unità scolastiche differenziate e gli operatori scolastici specializzati possono presenziare in qualità di uditori.

Art. 22 Convocazione e conduzione

Il Collegio di Zona è convocato, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, dall'Ufficio presidenziale su iniziativa della Direzione di Zona o dello stesso Ufficio presidenziale o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri. La convocazione deve pervenire con almeno dieci giorni di preavviso, salvo in caso di urgenza, accompagnata dall'ordine del giorno e dal verbale della seduta precedente.

Art. 23 Obbligatorietà della partecipazione, giustificazione

La partecipazione al Collegio di Zona è obbligatoria. In caso di assenza il docente è tenuto a presentare una giustificazione scritta all'Ufficio presidenziale. Ripetute assenze non giustificate sono segnalate al Municipio.

Art. 24 Compiti e funzionamento

I compiti e il funzionamento del Collegio di Zona sono quelli definiti nella Legge della Scuola.

Art. 25 Quorum, delibere e nomine

Il Collegio di Zona può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri: in mancanza del numero legale per la delibera è riconvocato entro due settimane.

Gli argomenti in votazione sono sottoposti al Collegio di Zona dal presidente e, salvo richiesta contraria di uno o più membri, votati per alzata di mano.

Tutte le delibere, nonché le nomine dei membri, vengono effettuate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 26 Verbale

Della seduta del Collegio di Zona viene redatto un verbale che deve essere approvato alla seduta seguente. Nel caso vi fossero dei contenuti d'interesse generale l'estratto del verbale va trasmesso ai docenti delle altre Zone tramite l'Ufficio presidenziale.

Art. 27 Ufficio presidenziale

Ogni Collegio di Zona dispone di un Ufficio presidenziale, che è formato da un presidente, uno o più vicepresidenti e un segretario.

Di principio i membri svolgono il loro lavoro al di fuori dell'orario scolastico.

Per lavori di coordinamento fra le Zone è riconosciuto fino ad un massimo di 4 pomeriggi di sgravio a un membro dell'ufficio presidenziale di zona.

L'Ufficio presidenziale rappresenta il Collegio di Zona nei rapporti con la Direzione di Zona; presiede, tramite il presidente, il Collegio di Zona e ne coordina la seduta; riunisce, tramite il presidente, il Collegio di Zona a seconda delle necessità e fuori dall'orario scolastico; stabilisce, d'intesa con la Direzione di Zona, l'ordine del giorno del Collegio di Zona e ha la facoltà di invitare alle sedute, e solo a titolo consultivo, delle rappresentanze.

Assemblee dei genitori

Art. 28 Definizione e composizione

L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi SI e SE appartenenti a una Zona.

Art. 29 Istituzione

L'Assemblea è istituita di regola in ogni Zona. La decisione di renderla operativa spetta ai suoi membri. L'assemblea costituisce al proprio interno un comitato.

Art. 30 Finalità

Le Assemblee partecipano alla vita dell'Istituto, secondo le norme di legge vigenti, al fine di perseguire le finalità indicate dall'art. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 31 Compiti

I compiti sono quelli definiti dall'art. 42 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2025.

Adottato dal Collegio generale d'Istituto il 23 giugno 2025

Preavvisato dall'Ispettore scolastico il 29 settembre 2025

Approvato dal Municipio l'8 ottobre 2025

